

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Modifica del 4 marzo 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 febbraio 2011<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

II

La presente modifica entra in vigore il 4 marzo 2011.<sup>2</sup>

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS **946.231.149.82**

<sup>2</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 4 mar. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

